



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

Norme sulla razionalizzazione di commissioni, comitati e altri organismi parlamentari bicamerali

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese attraversa una fase delicata, trovandosi a fronteggiare nello stesso momento due gravi emergenze. Da un lato l'economia, compromessa da anni di ritardi e di immobilismo nelle politiche per lo sviluppo, oggi arranca sotto i colpi della crisi più grave degli ultimi cento anni. Dall'altro lato, il bilancio pubblico è in condizioni critiche. Dal bilancio pubblico, in altri tempi e in altre condizioni, sarebbero potute arrivare le risorse per gli interventi di rilancio dell'economia e per il sostegno dell'occupazione. Purtroppo fino a qualche tempo fa proprio il bilancio dello Stato era considerato (a torto, ovviamente, e ora ce ne siamo resi conto tutti!) una sorta di pozzo senza fondo, dal quale si attingevano ogni volta le risorse necessarie a soddisfare questo o quell'interesse particolare, a tacitare le richieste di vari soggetti richiedenti per mantenere consenso politico ed elettorale. E queste sono le pratiche che hanno contribuito a portarlo a un passo dal dissesto.

Siamo tutti fortunatamente consapevoli di trovarci in un'altra stagione. Non solo ci è precluso il ricorso alle pratiche e alle malversazioni del passato, ma è anche necessario reperire le risorse finanziarie per gli interventi di sostegno all'economia. Queste risorse non possono essere reperite creando nuovo debito che va anzi ridotto, e nemmeno è possibile aumentare la pressione fiscale sui cittadini, sulle imprese e sulle famiglie come è stato fatto più volte nei decenni scorsi.

Si impone, oggi, la strada della riduzione della spesa pubblica. E se si deve, come crediamo, partire anzitutto dalla spesa corrente improduttiva a cominciare dagli sprechi e dalle spese inutili, la politica per prima deve dare l'esempio. La riduzione dei costi

della politica passa anche attraverso la razionalizzazione di tutte quelle strutture, commissioni, comitati che sono proliferate più in ragione di creare poltrone e prebende che in risposta a reali esigenze di funzionamento degli organi politici. La proliferazione di tutte queste strutture e di questi organismi ha determinato e determina un inesorabile aumento dei costi e delle spese a carico di tutti i cittadini.

Il Parlamento nazionale in questo dovrebbe veramente essere di esempio, cominciando a sfolire e snellire al proprio interno, recuperando risorse preziose, comunque e indipendentemente dall'ammontare delle stesse, che potrebbero essere meglio impiegate. Certo che le somme recuperate da un intervento simile potrebbero sembrare ad alcuni esigue. Ma se l'esempio del Parlamento nazionale venisse seguito da tutte le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli di governo, il risultato sarebbe tutt'altro che trascurabile. E non solo sotto il profilo finanziario, bensì anche e soprattutto, ci teniamo a ribadirlo, in direzione del recupero di una morale nella gestione della cosa pubblica.

Questo disegno di legge propone l'abrogazione di alcune commissioni e comitati individuati tra gli organismi parlamentari bicamerali, o tra quelli, sempre istituiti con legge ordinaria, ai quali sono chiamati a far parte parlamentari di entrambi i rami del Parlamento. Riteniamo che le competenze e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi dei quali si propone l'abrogazione possano essere trasferite ad altre commissioni esistenti, ivi incluse le commissioni permanenti, e svolte da queste con pari efficacia e con risparmio di costi.

La Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza istituita con

la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è composta da ben quaranta membri (venti Senatori e venti Deputati), dei quali un presidente, due vice presidenti e due segretari. Tra i suoi obiettivi figurano: acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere opportune sinergie con altri organismi e istituti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e all'estero, anche con associazioni e organizzazioni non governative. Si propone di trasferire le sue competenze alle Commissioni affari costituzionali di entrambi i rami del Parlamento, che eserciterebbero le funzioni in modo congiunto (articolo 1).

Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è composto da dieci Deputati e dieci Senatori. Le sue attribuzioni, che riguardano sostanzialmente la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo e l'esame dei progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo, in questi anni non si sono tradotte in una mole di lavoro tale da giustificare l'esistenza di una commissione *ad hoc*. Esse, a nostro avviso, possono essere trasferite alle Commissioni permanenti di Camera e Senato competenti in materia di politiche europee.

La Commissione per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è stata istituita dall'articolo 56, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (che ha anche riformato e ristrutturato INPS e INAIL), ed è composta da nove senatori e nove deputati. Le sue funzioni (controllo sull'efficienza dei servizi, l'equilibrio finanziario delle gestioni, l'utilizzo delle risorse e la programmazione dell'attività degli enti) si risolvono praticamente nella presa visione di una relazione annuale

con la quale i presidenti degli enti controllati espongono la situazione dei rispettivi enti. Esse possono dunque essere trasferite alle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento competenti in materia di lavoro e previdenza sociale (articolo 3).

Le competenze della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 3 del regio testo unico di cui al decreto 2 gennaio 1913, n. 453, possono essere trasferite alle Commissioni permanenti di Camera e Senato competenti in materia di bilancio e tesoro, perché queste ultime possono efficacemente esercitare le relative funzioni in modo congiunto (articolo 4).

La Commissione bicamerale per la concessione di ricompense al valore e al merito civile è stata istituita dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, articolo 7. Nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ha come obiettivo principale, quello di esaminare il merito delle azioni compiute dalle persone alle quali si vorrebbe attribuire una ricompensa al valore e al merito civile. Il parere di tale commissione non è vincolante (articolo 5).

La Commissione bicamerale per l'accesso ai documenti amministrativi è formata da quattro senatori e quattro deputati. Essa è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante il procedimento amministrativo. Essa vigila sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. Le sue competenze possono essere integralmente trasferite alla Commissione bicamerale per la semplificazione, istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza istituita dall'articolo 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, è soppressa.

2. Le competenze attribuite dall'ordinamento alla Commissione di cui comma 1, sono trasferite in modo paritetico alle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti in materia di affari costituzionali, le quali provvedono a svolgere le relative funzioni in seduta comune.

3. Ogni anno, le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di affari costituzionali redigono una relazione sui risultati dell'attività svolta, mettendovi in risalto sia le osservazioni scaturite circa gli effetti e i limiti della legislazione vigente sia le proposte di modifica avendo riguardo in particolare riguardo alla rispondenza della legislazione stessa con la normativa dell'Unione europea e con la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 30 settembre, 1993, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* Le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di politiche europee in seduta comune, esaminano i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo di

cui al Titolo VII della Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione medesima, trasmette immediatamente il progetto di decisione alle Commissioni congiunte; esse esprimono il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto. Qualora il parere non sia espresso entro tale termine, esso si intende come favorevole alla decisione.

2. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dalle Commissioni congiunte di cui al comma 1, nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva, unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

3. Il Governo riferisce annualmente alle Commissioni congiunte di cui al comma 1, sull'applicazione della Convenzione».

Art. 3.

1. L'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Commissioni congiunte*) - 1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato congiuntamente dalle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia di lavoro e previdenza sociale.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 vigilano:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono alle Commissioni congiunte di cui al medesimo comma 1 la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. Le Commissioni congiunte di cui al comma 1 assumono le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza».

Art. 4.

1. L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato.

2. All'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è soppresso.

3. Le competenze della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti vengono trasferite in modo paritetico alle Commissioni permanenti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di bilancio e tesoro che esercitano congiuntamente le relative funzioni.

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, è abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

2. Le competenze già appartenenti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite alla Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

